



**Tribunale ordinario di
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

Proc. n. del R. G.N.R.
Proc. n. del R.G. G.i.p.

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO ex art. 131-bis c.p.**

Il Giudice per le indagini preliminari _____, vista la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di

- Preso atto dell'avvenuta notificazione della richiesta alla persona offesa;
- Ritenuto, in particolare, che, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti per escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto;
- Tenuto conto che il reato per il quale si procede prevede una pena detentiva non superiore **nel minimo a due anni di reclusione**;
- Accertata la particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo **e della condotta susseguente al reato**;
- Considerata la non abitudine del comportamento;
- Atteso che non ricorre alcuno degli indici di cui al secondo comma dell'art. 133 c.p. che valga ad escludere la particolare tenuità dell'offesa;
- Condividendosi, pertanto, le argomentazioni avanzate dal Pubblico Ministero che si intendono qui riportate;

visti gli artt. 409 e seguenti c.p.p.

dispone

l'archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 411 del c.p.p. e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Si autorizza la consultazione degli atti e l'estrazione di copia da parte della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e dei rispettivi difensori.

Dispone l'annotazione del presente decreto nel casellario giudiziario